

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1790**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori SPECCHIA e ZAPPACOSTA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 2002**

—————

Disposizioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche

—————

ONOREVOLI SENATORI. - In Italia esistono sei milioni di disabili di cui circa il 50 per cento è quotidianamente afflitto dalla presenza di barriere che compromettono la sua mobilità e autonomia. Le barriere architettoniche, unitamente a quelle culturali, creano per il disabile una serie di disagi che non gli consentono di condurre una vita normale. Nonostante l'esistenza di numerose leggi inerenti la materia d'interesse già dal 1971, la maggior parte degli edifici, dei mezzi di trasporto e delle strade non è a norma. Questa situazione incrementa ulteriormente il grado di disagio che il disabile vive quotidianamente a causa del suo *handicap*. Il Fondo italiano abbattimento barriere architettoniche (FIABA), del quale si propone l'istituzione, nasce come strumento concreto per dare una risposta completa ed efficace a quello che attualmente è considerato uno dei maggiori problemi dei disabili: l'esistenza, in Italia, di barriere architettoniche. Questa è la missione del FIABA: abbattere le barriere architettoniche per andare oltre, per dare voce a chi è diverso, per far fronte alle sue necessità e contribuire ad abbattere le barriere culturali. L'istituzione del FIABA è altresì finalizzata ad evitare che l'abbattimento delle barriere architettoniche sia limitato dalla mancanza o dall'insufficienza di fondi. Il FIABA, contribuendo a mettere a disposizione le risorse necessarie per eliminare le barriere, si propone di indurre chiunque, dall'imprenditore al singolo cittadino, a compiere questa importante iniziativa volta, *in primis*, a migliorare la qualità di vita del disabile. Questo è il primo passo da compiere per educare ogni singolo cittadino alla diversità, per sensibilizzarlo al rispetto delle esigenze dell'altro, per abbattere le barriere culturali. I potenziali sostenitori del FIABA

sono coloro i quali hanno a disposizione delle risorse economiche e umane da investire e sono individuati nelle seguenti quattro categorie:

- *l'ente pubblico*.

L'ente pubblico ha contribuito e continua a contribuire finanziariamente alla soluzione del problema, con grande dispendio di risorse finanziarie. Si pensi, ad esempio, al bisogno di un disabile motorio che per l'accesso al proprio domicilio viene fornito dall'azienda sanitaria locale di competenza di presidio montascale (circa 5.165 euro di spesa), necessita altresì di accompagnatore, di carrozzina speciale, è impossibilitato ad usare i mezzi pubblici con conseguente ulteriore spesa per l'adattamento dell'automobile privata. Si moltiplichino poi queste spese per la molteplicità delle richieste individuali al fine di avere un'idea della spesa pubblica necessaria a risolvere i problemi dei disabili. Se invece le barriere fossero integralmente abbattute, la fruibilità degli spazi avrebbe un costo iniziale e una spesa unici e definitivi. Tra il 1998 e il 2000 lo Stato ha erogato 70 miliardi di lire per l'abbattimento delle barriere architettoniche in edifici privati, risolvendo solo parzialmente le richieste presentate da cittadini che hanno con difficoltà superato le barriere burocratiche e la molteplicità di leggi e di uffici competenti;

- *le fondazioni bancarie*.

Istituite nel 1990, a seguito della cosiddetta legge «Amato-Carli» (legge 30 luglio 1990, n. 218), rappresentano un importante punto di riferimento per chi persegue scopi di utilità sociale. In Italia esistono 88 fondazioni bancarie il cui patrimonio ammonta a oltre 36 miliardi di euro. Esse hanno una

missione ben precisa: «perseguire esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico». Ogni anno le fondazioni bancarie erogano complessivamente un ammontare di denaro che si aggira intorno ad 1 miliardo di euro. Una somma ingente che, se accuratamente erogata, consente di fare la differenza promuovendo progetti ad alto impatto sociale. È compito delle fondazioni bancarie valutare le organizzazioni *no profit* e i progetti che le stesse presentano, sostenendo chi presenta progetti di qualità;

– *le imprese.*

Il mercato delle imprese racchiude enormi possibilità di sviluppo e di crescita. Una recente ricerca condotta da Ipsos – Explorer ha prodotto risultati molto significativi: *a)* il 76 per cento dei consumatori, a parità di prezzo e qualità, è disposto ad acquistare un prodotto o un servizio di un'impresa legata ad una causa sociale; *b)* nell'ipotesi di un modesto differenziale di prezzo, il 72 per cento degli italiani è comunque disposto ad acquistarlo per sostenere la causa sociale sposata dall'impresa. Ciò dimostra che una impresa legata a una causa sociale è vincente. Oggi un'impresa deve adottare un approccio socialmente responsabile, perchè solo acquisendo una concreta responsabilità sociale può collaborare attivamente alla crescita ed al miglioramento della società in cui opera.

In tal modo l'impresa, nel medio – lungo periodo, potrà godere di una serie di benefici, quali ad esempio l'aumento di immagine e di notorietà presso i vari pubblici di riferimento (clienti, *opinion leader*, *mass media*, comunità locale, eccetera), la realizzazione di una più forte fedeltà alla marca, e così via. Il FIABA si farebbe carico di una capillare campagna di informazione volta alle imprese per stimolare un'attività di donazioni, che comunque andrebbe favorita da snellezza di procedure e da maggiori ritorni

di sgravio. Si eviterebbe così di perdere, come si è verificato nell'anno 2000, 1200 miliardi di lire di erogazioni che le imprese avrebbero potuto effettuare detraendole dal reddito. Il ritorno per le imprese avrebbe un doppio valore: lo sgravio fiscale e la creazione di posti di lavoro per l'attività di abbattimento delle barriere architettoniche; questo è ancora più vero per un'ipotesi che il FIABA ha di coinvolgere *sponsor* di settore quali le imprese di costruzioni;

– *le persone.*

Le persone costituiscono un'importante e inesauribile risorsa. Ogni persona può prestare il suo contributo in modo diverso, in qualità di volontario, di donatore o di *testimonial*. Oggi in Italia i volontari sono 7.500.000. Questo dato dimostra chiaramente che non mancano le risorse umane da coinvolgere per diffondere e promuovere l'abbattimento delle barriere architettoniche. Sarà compito del FIABA formare e motivare i volontari affinché sposino la causa e si facciano promotori di un'iniziativa di così alto impatto sociale. I volontari sono una risorsa inestimabile, dalla quale non si può prescindere, e che dà ottimi frutti se puntualmente seguita e alimentata. In Italia il 46 per cento della popolazione adulta (18 – 45 anni) ha fatto una donazione. L'ammontare annuo delle donazioni raccolte si aggira intorno ai 10 milioni di euro per una media *pro capite* di 93 euro. Strutturando un'adeguata campagna di comunicazione e di *marketing*, è possibile contribuire in modo consistente alla raccolta fondi facendo appello direttamente al singolo individuo. I risultati delle campagne di *direct marketing* sono infatti positivi: l'1,5 per cento delle persone che ricevono un *mailing* risponde facendo una donazione. In conclusione, onorevoli colleghi, al fine di rendere operativo di fatto quanto esposto, si presenta il disegno di legge che, pur non abrogando l'impianto normativo preesistente in materia, è finalizzato a rendere effettivo

ed efficiente l'abbattimento delle barriere esistenti, precludendo anche la possibilità di costruirne di nuove.

Gli articoli che seguono sono frutto di una attenta valutazione delle leggi che regolano direttamente o indirettamente la materia: la pregressa normativa, pur se completa e onnicomprensiva, risulta carente nella parte in cui non prevede un efficace controllo sull'applicazione delle leggi, atteso che tale funzione risulta essere attualmente demandata ad una molteplicità di organi con la conseguente difficoltosa interazione tra di

essi. È risultato inoltre necessario istituire un sistema sanzionatorio unico da applicare nei confronti di chi non si adegua alla normativa vigente, prevedendo altresì dei precisi termini per la messa a norma di tutte le strutture esistenti, sia pubbliche che private, ed estendendo l'obbligo, al fine di rendere effettiva la libera e paritaria circolazione dei disabili su tutto il territorio nazionale, anche ai mezzi di trasporto pubblici o su concessione. Il presente disegno di legge è già stato presentato alla Camera dei deputati dall'onorevole Fiori.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Gli edifici e gli spazi pubblici e privati di nuova edificazione devono essere costruiti prevedendo la totale assenza di barriere architettoniche.

## Art. 2.

1. Gli enti pubblici e i soggetti privati provvedono all'eliminazione delle barriere architettoniche esistenti negli edifici e spazi di rispettiva competenza entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 3.

1. I mezzi di trasporto pubblici o in concessione sono costruiti o adeguati al fine di consentire la loro fruibilità da parte di tutti i soggetti e, in particolare, dei soggetti portatori di *handicap* o disabilità che, per qualsiasi causa, comportano una riduzione permanente o temporanea delle capacità motorie.

## Art. 4.

1. Chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari nel minimo al triplo e nel massimo al quintuplo del costo degli interventi non effettuati e necessari per l'eliminazione delle barriere architettoniche, nonchè al risarcimento dei danni materiali e morali causati a terzi.

## Art. 5.

1. Il controllo dell'esecuzione degli interventi previsti dagli articoli 1, 2 e 3 è attribuito ad una commissione tecnica istituita dalla regione competente.

## Art. 6.

1. Con regolamento da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito il Fondo italiano abbattimento barriere architettoniche (FIABA), costituito dalle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 4 nonché dalle donazioni e dai lasciti effettuati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *b*).

## Art. 7.

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, il regolamento di cui all'articolo 6 prevede, altresì, apposite norme per:

*a*) la formazione professionale dei soggetti incaricati della progettazione di edifici e spazi pubblici e privati;

*b*) la redazione di bandi per gare di appalto che prevedano il divieto di barriere architettoniche negli edifici o spazi oggetto dell'appalto, a pena di nullità della gara;

*c*) la revisione dei criteri di composizione delle commissioni edilizie comunali, al fine di prevedere la rappresentanza di soggetti disabili, di portatori di *handicap* e di soggetti ultrasessantacinquenni;

*d*) la progettazione di spazi comuni destinati, in particolare, ai soggetti disabili, ai portatori di *handicap* e ai soggetti ultrasessantacinquenni;

e) l'attuazione di adeguate forme di vigilanza nelle fasi di progettazione, di autorizzazione e di costruzione degli edifici e spazi pubblici e privati, realizzate da personale specializzato e in collaborazione con un rappresentante dei soggetti disabili, dei portatori di *handicap* e dei soggetti ultrasessantacinquenni;

f) l'istituzione di un numero verde per la segnalazione della presenza di barriere architettoniche, anche in corso di edificazione.

#### Art. 8.

1. È istituita, nel giorno stabilito con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la «Giornata nazionale contro le barriere architettoniche», finalizzata in particolare:

a) ad informare e sensibilizzare i cittadini sul problema costituito dall'esistenza delle barriere architettoniche;

b) ad incrementare il finanziamento del Fondo di cui all'articolo 6 tramite donazioni e lasciti effettuati da istituzioni, enti, fondazioni, imprese, pubblici e privati, nonché da singoli cittadini. Alle donazioni e ai lasciti effettuati ai sensi della presente lettera si applicano le agevolazioni e gli sgravi fiscali previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

